

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2399)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 luglio 1967 (V. Stampati nn. 801, 966, 2188 e 3543)

d'iniziativa dei deputati **PINTUS, RICCIO, DELL'ANDRO, AGOSTA, ALBA, ALBERTINI, ALDISIO, AMADEO Aldo, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, ARMAROLI, AZZARO, BARBERI, BARTOLE, BERLINGUER Mario, BIAGIONI, BISANTIS, BONAITI, BONTADE Margherita, BORGHI, BOSISIO, BOVA, BOVETTI, BUZZETTI, BUZZI, CALVETTI, CANESTRARI, CASSIANI, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI Giannina, CAVALARO Francesco, CENGARLE, COCCO Maria, COLASANTO, CONCI Elisabetta, COSSIGA, CURTI Aurelio, DALL'ARMELLINA, D'AREZZO, DARIDA, DE CAPUA, DEL CASTILLO, DE MARIA, DE MARZI Fernando, DE MEO, DE MITA, DE ZAN, DI GIANNANTONIO, DI LEO, DI PIAZZA, DI VAGNO, DOSSETTI, ELKAN, FABBRI Francesco, FODERARO, FOLCHI, FORLANI, FORNALE, FORTINI, FRACASSI, FRANZO, GAGLIARDI, GERBINO, GIOIA, GREGGI Agostino, GUERRIERI, IOZZELLI, LAFORGIA, LENOCI, LETTIERI, LONGONI, LUCCHESI, MAROTTA Michele, MATTARELLI Gino, MELIS, MENGOZZI, MICHELI, MILIA, NAPOLITANO Francesco, NUCCI, PATRINI, PEDINI, PELLICANI, PENNACCHINI, PIZALIS, PREARO, QUARANTA, QUINTIERI, RACCHETTI, RAMPA, REALE Giuseppe, RIPAMONTI, ROMANATO, RUSSO Vincenzo, SAMMARTINO, SANGALLI, SARTI, SAVIO Emanuela, SCARLATO, SEMERARO, SGARLATA Marcello, SILVESTRI, SIMONACCI, SORGI, SPADOLA, SPINELLA, STELLA, TAMBRONI, URSO, VALIANTE, VEDOVATO, VERONESI, VIALE, VIGORELLI, VILLA, ZÜGNO (n. 801); ARMATO, STORTI, SCALIA, SINESIO, COLLEONI, CAPPUGI, ZANIBELLI, CENGARLE, BORGHI, BIAGGI Nullo, GITTI, TOROS, COLASANTO, BORRA, CERUTI Carlo, SARTOR, COLOMBO Vittorino, ROSATI, ISGRO' (n. 966); PINTUS (n. 2188) e VALITUTTI (n. 3543)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1º agosto 1967*

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Promozione a segretario capo di 2ª classe)

L'articolo 18 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 1ª classe che abbiano compiuto otto anni di servizio effettivo di ruolo nelle qualifiche di segretario comunale di 2ª e di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Art. 2.

(Nomina a segretario capo di 1ª classe)

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di 1ª classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe terza rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano prestato complessivamente effettivo servizio di ruolo in tale qualità per almeno undici anni, ovvero almeno per sei anni in qualità di segretario comunale di ruolo e, per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di undici anni, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali ed abbiano riportato nell'ultimo quinquennio,

per tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, tranne quello dell'età, ed abbiano prestato almeno undici anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di segretario comunale o di impiegato, alle dipendenze di Amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno sei nelle anzidette qualifiche. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente:

a) per i segretari comunali che abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed abbiano prestato complessivamente tredici anni di effettivo servizio di ruolo di cui almeno sei in tale qualità e per il rimanente periodo, fino al raggiungimento dell'anzianità complessiva di anni tredici, quali impiegati di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali;

b) per i vice segretari ai quali spetta la effettiva sostituzione del titolare e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

I candidati di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono, altresì, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte ed in

una prova orale nelle materie indicate nella tabella G allegata alla presente legge.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 12.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

I vincitori del concorso sono assegnati alle singole sedi indicate nel bando, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di candidati superiore a quello delle sedi a concorso, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina ed all'assegnazione dei candidati dichiarati idonei, che per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, alle sedi indicate nel bando che per qualsiasi causa si rendano vacanti.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria ».

Art. 3.

(Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe)

Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica » sono aggiunte le seguenti: « aver conseguito l'idoneità nel concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe ».

Il quarto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente:

a) per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i vice segretari generali di comuni o province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio con tali qualifiche ».

Art. 4.

(Concorsi per trasferimento a sedi di classe 5^a)

Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali capi di 2^a classe, titolari di segreterie di comuni della classe 5^a, ed i segretari comunali di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province ».

Art. 5.

(Trattamento economico)

Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Ai segretari capi di 2^a classe, titolari di segreterie di comuni della classe quarta, che abbiano compiuto quindici anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale di ruolo, di cui almeno tre nella qualifica di segretario capo di 2^a classe, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per gli altri due anni almeno quello di "distinto" ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ottavo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Ai segretari dei consorzi spetta una indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio ed il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

Art. 6.

(Fondo articolo 42 legge 8 giugno 1962, n. 604)

Al secondo comma dell'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo le parole: « in sede di revisione del procedimento disciplinare » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali ».

DISPOSIZIONI VARIE,
TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

(Modifiche alle tabelle allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604)

Le tabelle A, C, F e G allegate alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono sostituite con le tabelle A, C, F, G allegate alla presente legge.

Art. 8.

(Segreterie della classe 4^a)

I segretari capi di 2^a classe titolari di sedi di classe 5^a sono assegnati a sedi della clas-

se 4^a a seguito di concorso per trasferimento.

I segretari capi di 2^a classe, titolari di segreterie di comuni della classe 4^a non possono essere assegnati in qualità di titolari a sedi della classe 5^a.

Art. 9.

(Decorrenza della promozione a segretario capo di 2^a classe)

I segretari comunali di 1^a classe in servizio di ruolo, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge, conseguono la promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe con decorrenza, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui risultano in possesso degli anzidetti requisiti.

Per i segretari capi di 2^a classe già promossi a tale qualifica ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, la promozione è retrodatata, ai soli effetti giuridici, alla data in cui risultano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 della presente legge.

La retrodatazione della promozione ai soli effetti giuridici non può avere, in ogni caso, decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 10.

(Segretari titolari transitori di sedi della classe 4^a)

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario comunale di 2^a o di 1^a classe e prestino servizio in qualità di titolari transitori presso segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A alla classe 4^a conservano transitoriamente la titolarità delle segreterie dei comuni predetti finchè non conseguano la promozione a segretario capo di 2^a classe.

I prefetti, nell'ambito delle singole province, hanno facoltà di assegnare ai predetti

segretari, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe, la titolarità delle sedi, delle quali sono titolari transitori, sentiti le Amministrazioni interessate ed il Consiglio provinciale di amministrazione.

Se, per altro non abbiano conseguito la promozione a segretario capo di 2^a classe entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge o non vengano confermati, ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, nelle rispettive sedi di servizio dopo aver conseguito la promozione stessa, sono trasferiti alle sedi della classe 5^a che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe 5^a i segretari che siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe 4^a.

Art. 11.

(Segretari titolari transitori di sedi della classe 5^a)

I segretari capi di 2^a classe in servizio presso comuni della classe 5^a ai sensi dell'articolo 49, quarto comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono confermati nelle stesse sedi in qualità di titolari.

Art. 12.

(Ammissione ai concorsi a posti di segretario generale)

Il requisito dell'idoneità prescritto dall'articolo 3 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale non è richiesto:

a) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe 1^a;

b) ai vice segretari di ruolo di comuni o province della classe 2^a ed ai capi ripartizione titolari fino all'espletamento dei primi due concorsi per la nomina a segretario capo di 1^a classe che saranno indetti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Trattamento economico della qualifica di segretario capo di 1ª classe)

Il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1ª classe può essere attribuito secondo i criteri prescritti dall'articolo 5, anche ai segretari capi di 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano tale qualifica e siano titolari transitori di segreterie di comuni della classe 5ª, ovvero siano distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Art. 14.

(Facilitazioni di viaggio)

Ai segretari comunali e provinciali in attività di servizio o in quiescenza, ed alle loro famiglie, sono estese tutte le facilitazioni di viaggio stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 15.

(Disposizioni abrogate)

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

Assegnazione della qualifica del segretario ai comuni

Classe	POPOLAZIONE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
I/A	Oltre 250.000 abitanti	Segretario comunale generale di I classe.
I/B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
II	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di II classe.
III	Da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario comunale capo di I classe.
IV	Da 4.001 a 8.000 abitanti	Segretario comunale capo di II classe.
V	Sino a 4.000 abitanti	Segretario comunale capo di II classe. Segretario comunale di I classe. Segretario comunale di II classe.

TABELLA C

Corrispondenza tra le qualifiche dei segretari comunali e dei segretari provinciali e quelle dell'ordinamento gerarchico statale ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coefficiente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe	I/A	Ispettore generale	(a) 759	3.661.800
	I/B		670	3.318.100
Segretario generale di II classe	II	Direttore di divisione	500	2.478.700
Segretario comunale capo di I classe	III	Direttore di sezione	402	1.991.600
Segretario comunale capo di II classe	IV	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale capo di II classe	V	Consigliere di I classe	325	1.599.400
Segretario comunale di I classe		Consigliere di II classe	271	1.397.500
Segretario comunale di II classe		Consigliere di III classe	229	1.145.800

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

TABELLA F

*Programma delle prove di esame per il concorso di ammissione
alla carriera dei segretari comunali*

1. Diritto costituzionale e diritto amministrativo.
2. Nozioni di ragioneria generale, con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali.
3. Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII).
6. Istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico).
8. Elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).
11. Nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

TABELLA G

Programma delle prove di esame del concorso per la nomina a segretario capo di I classe

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle Amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;
- b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
- c) ragioneria applicata agli enti locali territoriali.

Prove orali:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) nozioni di diritto civile;
- d) diritto penale (Codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII);
- e) legislazione sociale;
- f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;
- g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica).